



**REGOLAMENTO INTERNO CONFERIMENTO LATTE  
CONVENZIONALE E BIOLOGICO  
IDONEO ALLA TRASFORMAZIONE  
IN PARMIGIANO REGGIANO CONVENZIONALE  
E BIOLOGICO**



**Consorzio Granterre  
Società Cooperativa Agricola  
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena  
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41  
[www.granterre.it](http://www.granterre.it)**

## **Art.1**

### Oggetto del regolamento

- 1.1 - Scopo del presente regolamento è di stabilire le condizioni per il conferimento di latte convenzionale e biologico idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano convenzionale e biologico da parte dei singoli soci produttori.

## **Art. 2**

### Obblighi di conferimento e adempimento dei soci

- 2.1. - I soci devono conferire alla Cooperativa tutto il quantitativo di latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano prodotto in ogni annata lattiera casearia che ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre successivo.
- 2.2. - In base all'art. 6 dello statuto sociale, i nuovi produttori conferenti, possono richiedere di diventare soci speciali (in formazione - inserimento), in quanto prima di diventare soci effettivi, possono verificare l'applicazione dei regolamenti per il pagamento latte qualità, i servizi di assistenza tecnica che Granterre offre, la qualità del proprio latte e la riuscita qualitativa del formaggio da esso ottenuto.
- Durante il periodo di inserimento, il nuovo socio, verrà seguito con molta attenzione, dal responsabile del caseificio ed in collaborazione con Arte Casearia da tecnici esperti, i quali dovranno verificare le eventuali problematiche del nuovo socio e programmare insieme a lui le modalità di risoluzione.
- Periodicamente il responsabile del caseificio, i tecnici ed il socio, dovranno incontrarsi tra loro per verificare i risultati raggiunti. Il responsabile di caseificio almeno annualmente o quando lo ritiene necessario, dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione relativamente ai risultati raggiunti dal socio e l'impegno dimostrato.
- Al termine del periodo di inserimento valutati sia i risultati raggiunti in termini qualitativi, che di integrazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa, verrà stabilito tra il socio speciale ed il Consorzio Granterre, il passaggio a socio effettivo o la cessazione del rapporto.
- Il socio che chiede di essere ammesso nella categoria di socio speciale, si impegna a rispettare ed accettare tutte le norme presenti nello statuto e nel presente regolamento interno.
- Il socio speciale, ha facoltà di recedere nei termini stabiliti dall'art.6 dello statuto stesso, se decide di aderire all'Organizzazione Produttori, non può recedere prima di 3 anni con preavviso di un anno.
- Il Consiglio di amministrazione, stabilisce nella delibera di ammissione la durata del periodo di formazione, che non potrà mai superare i 5 anni e l'entità del capitale sociale che il socio deve versare.
- 2.3. - Il socio è tenuto ad utilizzare in allevamento il Frigo di proprietà o fornito da GRANTERRE al fine di garantire una temperatura del latte alla consegna come comunicata dal casaro o da suo incaricato al socio in base alle esigenze stagionali.
- 2.4. - Il socio deve comunicare con atto scritto l'ubicazione e l'indirizzo preciso della stalla e/o allevamento dove sarà consegnato il latte.
- 2.5. - Il socio è impegnato a conferire tutto il latte prodotto direttamente agli incaricati della Cooperativa, che lo ritireranno in nome e per conto della Società.

- 2.5.1.- Il latte conferito dai soci potrà essere ritirato oltre che dalla Cooperativa, a propria cura e spese, anche da terzi incaricati del servizio.
- 2.5.2.- Il latte potrà essere trasformato negli stabilimenti della Cooperativa o presso altri caseifici, a seconda delle esigenze della Cooperativa stessa.
- 2.6. - Il socio potrà presentare eventuale domanda al Consiglio di Amministrazione per essere esonerato dal conferire alla Cooperativa un precisato quantitativo di latte, rispetto a quello da conferirsi nella annata lattiera in corso, indicandone il diverso utilizzo, sapendo che è vietata in ogni caso la cessione a qualsiasi titolo, a qualsiasi soggetto, che svolga, in qualsiasi modo, attività concorrente o comunque collegata ad altre in concorrenza con quelle svolte dalla Cooperativa. Fatta eccezione per cooperative socie di GRANTERRE.
- 2.7. - Con l'inizio della consegna del latte biologico idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano biologico, il produttore socio deve impegnarsi a :
- a) conferire al Caseificio tutto il latte prodotto nella propria azienda zootecnica per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di inizio di consegna di detta tipologia di prodotto. Detto impegno si intende rinnovato di anno in anno salvo rinuncia alla consegna di questa tipologia che deve essere comunicata con lettera raccomandata entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del periodo;
  - b) programmare annualmente le quantità di produzione da impegnare come conferimento;
  - c) garantire per l'intero periodo le caratteristiche produttive previste dalle normative vigenti in materia;
  - d) accettare i metodi di controllo eseguiti secondo le modalità' previste dal presente regolamento sociale di conferimento del latte idoneo alla trasformazione in parmigiano reggiano, nonché
  - e) accettare le analisi effettuate presso il laboratorio identificato come referente per il pagamento latte a qualità da parte del Caseificio. Qualora il socio lo ritenga opportuno, potrà richiedere il rilascio di un controcampione sigillato presso la stalla. Eventuali contestazioni sono previste dal presente regolamento interno;
- il mancato rispetto delle condizioni a) e b) presuppongano l'applicazione di una penalità pari alla differenza pagata in più rispetto al prezzo riconosciuto ai conferimenti di latte idoneo alla trasformazione in parmigiano reggiano non biologico per un periodo retroattivo massimo di 6 mesi. Il triplo di detta somma se oltretutto il socio cessa il conferimento.
- 2.8.- GRANTERRE si impegna a remunerare il latte Biologico conferito attraverso una maggiorazione definita dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera, che deve comunque tenere conto della differenziazione tipologica, del tipo di prodotto e della commercializzazione del Parmigiano Reggiano Biologico ottenuto.
- GRANTERRE definisce annualmente dei programmi quantitativi e qualitativi in funzione delle esigenze commerciali del gruppo Granterre - Unigrana nel contesto del progetto di filiera.
- Nella definizione dei programmi occorre tenere presente che:
- a) gli obiettivi quantitativi sono - stabiliti periodicamente in relazione ai fabbisogni di GRANTERRE.
  - b) gli obiettivi qualitativi eventualmente superiori ai riferimenti standard di legge vengono definiti annualmente in relazione alle strategie commerciali del gruppo Granterre. A fronte di tali impegni, GRANTERRE, stabilisce con i propri soci i

programmi tecnici più idonei per garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi qualitativi

### **Art. 3**

#### Idoneità dei prodotti

- 3.1) Il latte idoneo alla trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano dovrà rispettare i parametri di cui al Regolamento per la produzione del latte del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano in vigore al momento della consegna e, comunque, con i requisiti indicati come segue.
- 3.2) Si considera non idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano:
- a) il latte prodotto da vacche che abbiano partorito da meno di otto giorni, contenente elementi colostrali e prodotto da vacche con mammelle infiammate. Trascorso l'indicato periodo, prima di riprendere la consegna di latte ottenuto da vacche già malate il socio dovrà obbligatoriamente richiedere alla cooperativa di effettuare prelievo di latte dell'animale ed effettuarne analisi.
  - b) il latte prodotto da vacche che siano affette da una qualsiasi malattia o alle quali siano somministrati medicinali di qualsiasi tipo. Durante l'impiego di farmaci il socio dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni di somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni del veterinario e delle istruzioni d'impiego dei farmaci come indicato dalle case produttrici. In ogni caso prima di riprendere la consegna di latte ottenuto da vacche già malate il socio dovrà obbligatoriamente richiedere alla cooperativa di effettuare prelievo di latte dell'animale ed effettuarne analisi.
  - c) il latte proveniente da vacche alimentate sia con foraggi insilati sia con sottoprodotti della industria e dell'agricoltura, sia con mangimi di qualità difformi da quelle indicate dal regolamento per la produzione del Parmigiano Reggiano.
- 3.3) Il produttore conferente latte biologico per la trasformazione in Parmigiano Reggiano biologico, deve osservare quanto previsto dal Regolamento 91/2092/CEE ed ogni direttiva o provvedimento specifico, dell'organismo di controllo relativi ai requisiti del latte biologico.
- 3.4) Possibilità d'inserire l'azienda in un giro di raccolta del latte compatibile con i programmi annuali che GRANTERRE definirà periodicamente per il ritiro del latte e quindi di consegna del latte biologico;

### **Art. 4**

#### Requisiti del latte

- 4.1) Il socio è tenuto a consegnare il latte quotidianamente ottenuto presso la propria stalla:
- a) agli orari stabiliti dalla cooperativa e fissati a seconda delle esigenze stagionali così come comunicati al socio dal casaro;
  - b) nel frigorifero di proprietà o fornito da GRANTERRE, che dovrà essere costantemente e accuratamente lavato con acqua calda e detersivi specifici per contenitori di prodotti lattiero caseari, quindi risciacquato con abbondante acqua fredda e pulita. Il socio si obbliga a non usare in alcun caso recipienti non conformi ai criteri igienico sanitari che presidono l'attività di allevamento e raccolta del latte;

- c) fresco; cioè subito dopo la mungitura. Appena munto il latte dovrà essere immediatamente rimosso dalla stalla e versato nel frigorifero di cui al punto precedente;
  - d) pulito; il socio dovrà provvedere ad ultimare le operazioni di pulizia del bestiame e della stalla almeno un'ora prima di iniziare la mungitura. All'inizio delle operazioni di mungitura gli addetti dovranno curare la propria igiene e pulire accuratamente le mammelle delle vacche, senza versare nel secchio di raccolta o nella lettiera, le prime stille della mungitura;
  - e) non adulterato. Si considera adulterato il latte al quale sia aggiunta acqua o sia sottratta la panna, al quale sia aggiunto latte magro e crema;
  - f) non sofisticato. Si considera sofisticato il latte al quale sia aggiunto una qualsiasi sostanza estranea, di qualsiasi natura;
  - g) proveniente da vacche in buono stato di salute, alimentate in modo proprio e batteriologicamente idoneo alla lavorazione;
  - h) ottenuto con i procedimenti di cui al regolamento per il pagamento a latte qualità approvato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.
- 4.2) Il socio è obbligato ad assicurare oltre alla funzionalità presso la propria azienda delle attrezzature di allevamento, mungitura e raccolta del latte, la loro conformità ai criteri igienico-sanitari di cui alle normative in materia.

## **Art. 5**

### Controllo dei prodotti

- 5.1) Il rifiuto del socio, o di suo incaricato o rappresentante, all'effettuazione dell'ispezione e al prelievo di campioni comporterà la sospensione del conferimento fino a quando non sia espletato il controllo.
- 5.2) Ai fini del prelievo di campioni o di ispezioni delle stalle, ove il socio sia assente egli si riterrà rappresentato da un membro della famiglia o da un incaricato i cui nominativi dovranno essere preventivamente segnalati per iscritto alla cooperativa.
- 5.3) Il socio è obbligato a segnalare alla cooperativa il numero delle vacche che hanno partorito indicando la data dell'evento e di quelle che sono colpite da malattie trasmettendo copia del referto o certificato del veterinario.
- 5.4) Il socio ha il dovere di collaborare operosamente allo scopo di non ostacolare i controlli e di favorirli per non danneggiare con la propria negligenza (nella gestione della stalla, insufficiente cura delle vacche, scarsa cautela nella mungitura e raccolta del latte) i conferimenti effettuati dagli altri soci causando l'inquinamento del latte mescolato nei contenitori della società.

## **ART. 6**

### Prelievo dei campioni

- 6.1) Al fine di controllo e analisi gli incaricati della cooperativa preleveranno:
  - a) manualmente o con prelevatori automatici campioni non sigillati di latte per il calcolo del pagamento latte qualità e la ricerca di inibenti;
  - b) manualmente o con prelevatori automatici campioni sigillati di latte per tutti gli altri controlli;
- 6.2) I campioni di latte sigillati saranno prelevati in numero di tre. I campioni saranno chiusi in tre recipienti sigillati a cura del prelevatore con timbro di ceralacca o piombi o inseriti in buste antieffrazione.

- 6.3) A ciascun sigillo sarà applicata, (in modo che non si possa spostare, ovvero rimuovere il sigillo) una etichetta, recante l'indicazione : **a)** del socio; **b)** del giorno e dell'ora del prelievo; **c)** del quantitativo di latte eventualmente consegnato nell'occasione, **d)** della stalla presso la quale il campione è prelevato; **e)** la destinazione del latte alla trasformazione in Parmigiano Reggiano **f)** il numero e la razza delle vacche della stalla. In caso di utilizzo delle buste antieffrazione, le indicazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) e f) dovranno essere scritte direttamente sulle buste.
- 6.4) Il socio, che non ritenga regolare la metodica di prelievo, potrà richiedere che le sue osservazioni vengano annotate, sottoscritte, sulle buste di prelievo contenenti i campioni e controfirmate dall'incaricato del ritiro.  
Uno dei tre campioni sigillati verrà consegnato al socio.  
Il rifiuto della controfirma del socio, suo rappresentante o incaricato sulle etichette e sulle buste (di cui ai precedenti capi) dei campioni prelevati comporterà a carico del socio la sospensione del conferimento fino a che non sia espletato il controllo.  
La cooperativa farà esaminare a proprie spese uno dei due campioni trattenuti ad un laboratorio di analisi di propria fiducia. Qualora il risultato della analisi sia positivo, la cooperativa lo comunicherà al socio, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo successivo all'operazione di prelievo, mediante telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 6.5) Il socio, entro e non oltre il settimo giorno dal ricevimento di tale comunicazione, dovrà far pervenire alla cooperativa - con telegramma o a mezzo lettera raccomandata - la propria contestazione del risultato delle analisi. Entro il settimo giorno successivo dalla data di invio di tale comunicazione il socio dovrà inoltre inviare alla cooperativa copia dei risultati delle analisi effettuate, a proprie spese, sul campione rimasto in proprio possesso.  
In caso di permanenza di contestazione la cooperativa, entro il settimo giorno successivo al ricevimento delle analisi effettuate dal socio, consegnerà il terzo campione sigillato ad un laboratorio del Presidio Multinazionale dell'USL 16 di Modena o altro laboratorio pubblico affinché lo esamini e consegni referto.
- 6.6) I risultati delle analisi effettuate dal laboratorio pubblico, che certificherà l'integrità dei sigilli di cui sopra, saranno assunti come dirimenti e inimpugnabili, siccome voluti dalle parti ora per allora, irrevocabilmente quale perizia contrattuale e come espressione della propria volontà negoziale.
- 6.7) La mancata contestazione nei termini di decadenza di cui sopra equivarrà ad acquiescenza da parte del socio

## **ART. 7**

### Metodi di analisi

I metodi di analisi dei campioni di latte saranno quelli di seguito indicati:

<b>Nome Prova</b>	<b>Codice metodo A.C.</b>	<b>Metodo di Prova</b>	<b>Tecnica di Prova</b>
Grasso/Caseina/ lattosio	PP-17	Norma FIL-IDF 141C:2000	I.R.

Cellule somatiche	PP-17	DM 26/03/1992 - suppl. alla GU 16/04/1992 in attuazione della decisione CEE n. 91/180 parte B: metodo fluoro-opto elettronico	fluoro-opto elettronico
Ricerca Inibenti		Kit Delvo Test	Microbiologica
Crioscopia		Crioscopio con termistore	Abbassamento crioscopico con termistore
Coliformi totali		Conta in piastra su terreno selettivo VRBA	Conta in piastra su terreno selettivo VRBA
Conta batterica totale		Reduttasi	Reduttasimetria
Conta batterica totale		Conta in piastra su PCA	Conta in piastra su PCA
Acidità SH	PNN-01	Titolazione potenziometrica a punto finale	Titolazione potenziometrica a punto finale
Acidità pH		potenziometrico	potenziometrica
LDG	PNN-02	lattodinamogramma	lattodinamografia
Clostridi butirrici	PNN-04	Wenziril modificato Anibaldi	Wenziril modificato Anibaldi
Controlli igienici superfici		luminescenza	luminometria
Urea		pHmetria differenziale	pHmetria differenziale

I valori della analisi di cui sopra sono espressi in grammi per cento cc. di latte. I valori relativi alla Crioscopia in millesimi di grado sotto lo zero. I valori relativi alla Carica Batterica Totale secondo le rispettive scale.

## **ART. 8**

### Sanzioni

8.1) Qualora il latte conferito risulti inficiato da:

- a) presenza di sostanze dannose per la salute quali un contenuto in residui di fitofarmaci, metalli pesanti, Pcb, aflatossine, superiori ai limiti di legge;
- b) presenza di antibiotici;
- c) presenza di inibenti;
- d) presenza di spore dovute all' alimentazione delle vacche con foraggi insilati il socio non avrà diritto alla remunerazione del conferimento e, inoltre, per il primo caso di inadempimento subirà la sanzione della censura scritta.

Dal secondo inadempimento in poi, ferma la perdita della remunerazione del conferimento viziato, sarà dovuta dal socio una penale pari al prezzo di acconto del latte, moltiplicato per duemila, moltiplicato per un coefficiente pari al numero degli inadempimenti. Qualora dalla ultima infrazione trascorrano dodici mesi senza che siano rilevati ulteriori inadempimenti, la posizione del socio verrà riazzerata.

Calcolo della penalità:

Penalità = A X B X C = importo penalità  
dove

A = prezzo di acconto del latte.

B = coefficiente di moltiplicazione (pari a 2.000).

C = numero d' infrazione (seconda o terza e così via).

ESEMPIO

A = prezzo di esempio di acconto del latte €0,31 al Kg.

B = 2.000

C = numero d' infrazione (nell' esempio 2° infrazione)

Penalità = 0,31 X 2.000 X 2 = €1.240,00

8.2) Nel caso in cui il latte consegnato, destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano, risulti annacquato, o spannato, il socio sarà obbligato a titolo di penale al pagamento, delle somme calcolate nei seguenti modi:

**a)** in caso di annacquamento la penale sarà calcolata in base al prezzo di acconto del latte destinato ad essere trasformato in Parmigiano Reggiano, moltiplicato per la quantità risultata annacquata nel giorno del prelevamento moltiplicato per l'indice percentuale di annacquamento, moltiplicato per un coefficiente uguale a quattro.

Esempio calcolo della penalità:

Penalità = A X B X C X D = importo penalità  
dove

A = quantità conferita

B = prezzo di acconto del latte.

C = indice percentuale di annacquamento (numeratore).

D = coefficiente fisso di moltiplicazione.

ESEMPIO

A = 100 Kg

B = prezzo di esempio di acconto del latte €0,31 al Kg.

C = 10 (Annacquamento del 10% su un conferimento di 100 Kg)

D = 4 (coefficiente fisso di moltiplicazione)

Penalità = 100 X 0,31 X 10 X 4 = €1.240,00

**b)** In caso di scrematura la penalità sarà calcolata in base al prezzo di acconto del latte, destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano, moltiplicato per la quantità scremata nel giorno del prelievo, moltiplicata per i decimi di grasso mancanti (determinati dalla differenza fra il titolo di grasso individuato con la prova di stalla e quello rilavato nel giorno del prelievo), moltiplicato per un coefficiente uguale a quattro.

Esempio calcolo della penalità:

Penalità = A X B X C X D = importo penalità

Dove

A = quantità conferita

B = prezzo di acconto del latte.

C = decimi di grasso mancanti.

D = coefficiente fisso di moltiplicazione.

ESEMPIO

A = 100 Kg

B = prezzo di esempio di acconto del latte €0,31 al Kg.

C = 5 (decimi di grasso mancanti)  
D = 4 (coefficiente fisso di moltiplicazione)  
Penalità =  $100 \times 0,31 \times 5 \times 4 = \text{€}620,00$

Nel caso il latte risulti conferito per più di due consegne nell'arco del mese ad una temperatura superiore a quella indicata per iscritto dalla Società al conferente verrà applicata una penale così calcolata: quantità di latte consegnato caldo moltiplicata per il numero di gradi e decimi di grado eccedenti rispetto alla temperatura comunicata dalla società moltiplicato per 0,01.

Calcolo della penalità:

Penalità =  $A \times (B - C) \times D = \text{importo penalità}$

A = quantità conferita

B = temperatura di conferimento

C = temperatura comunicata.

D = coefficiente penale (0.01).

ESEMPIO

A = 650

B = 24.6°

C = 20°

D = 0.01

Penalità =  $650 \times (24,6 - 20) \times 0.01 = \text{€}29.90$

Tali penali verranno comunicate, a cura del Consiglio di Amministrazione entro il mese successivo l'avvenuta infrazione e trattenute dal primo pagamento utile dopo la comunicazione.

- 8.3) Le penali di cui sopra possono essere irrogate contemporaneamente non escludendosi a vicenda.  
Qualora un socio consegni latte con parametri organolettici o analitici o comunque con caratteristiche tali da mettere a rischio la qualità del prodotto, verrà ritirato e lavorato separatamente.  
La remunerazione del suddetto latte, avverrà in base alla qualità del prodotto ottenuto detratti i costi di trasformazione del caseificio.
- 8.4) Granterre ha attivato un sistema di autocontrollo e si impegna ad analizzare, almeno mensilmente, il livello di aflatoossine nel latte alla stalla di ogni socio conferente inviando i dati in tempi rapidi affinché il socio conferente possa gestire la razione alimentare nella stalla. In caso di riscontro, nel latte del singolo socio, della presenza di aflatoossine superiori ai limiti di legge risultante dal campionamento previsto dal piano di autocontrollo, effettuato con il metodo immunoenzimatico kit ELISA si provvederà a ripetere la determinazione con il metodo ufficiale in HPLC e qualora questa determinazione dia un esito superiore ai limiti di legge, si provvederà alla immediata sospensione del ritiro del latte fino al ripristino delle condizioni di normalità. Tali condizioni dovranno essere documentate dal produttore mediante la presentazione di un certificato d'analisi relativo ad un campione prelevato dal frigo di stalla con esito inferiore ai limiti di legge e analisi eseguita con metodo HPLC da un laboratorio qualificato.
- 8.5) Nella non creduta ipotesi che i valori di aflatoossine, fitofarmaci, metalli pesanti, Pcb, antibiotici e farmaci veterinari sul prodotto finito superino i limiti di legge, si

- procederà alla individuazione della massa responsabile dell'anomalia ed il provvedimento sanzionatorio applicato verrà stabilito in funzione del danno arrecato.
- 8.6) In caso di recidiva, o in ragione della gravità dell'infrazione, si potrà determinare la esclusione del socio dalla Cooperativa da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione, secondo l' art. 21 dello Statuto sociale. In tal caso le penali non limitano il diritto della Cooperativa stessa allo ulteriore risarcimento del danno.
- 8.7) La Cooperativa compenserà i crediti vantati dal socio con il proprio controcredito per il titolo di cui al presente articolo.
- 8.8) Nel caso in cui si individuassero dei produttori di latte biologico, che conferissero momentaneamente latte non conforme, pur mantenendo le autorizzazioni di legge, i medesimi saranno sospesi dal conferimento di latte biologico quindi esclusi dai relativi incentivi.

## **ART. 9**

### Remunerazione prodotto conferito

- 9.1) Spetta al Consiglio di Amministrazione definire:
- a) l'ammontare dell'acconto mensile da liquidarsi al socio sui conferimenti effettuati;
  - b) i termini di pagamento degli acconti;
  - c) i parametri, i punteggi e l'entità dei premi e/o detrazioni in base alla qualità del latte conferito.
- 9.2) In base alle risultanze economiche della gestione del conferimento latte alla trasformazione in Parmigiano Reggiano. Verrà definito il saldo finale di remunerazione per ogni Kg di latte conferito, tenuto conto della tipologia di latte convenzionale e biologico e della destinazione del latte stesso. La proposta sarà avanzata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta dalla Assemblea dei soci cui compete l'approvazione del bilancio.
- 9.3) Il Consiglio di Amministrazione stabilirà di anno in anno il punteggio medio da considerare come "soglia o franchigia" ed i premi o detrazioni per ogni Kg di latte da imputare ai soci che raggiungeranno punteggi superiori o inferiori.
- 9.4) Sulle somme erogate al Socio a titolo di anticipazione matureranno interessi con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e fino alla data del pagamento alla generalità dei soci del prezzo del prodotto conferito.
- 9.5) La misura degli interessi, le modalità ed i termini di erogazione delle anticipazioni e degli acconti verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

## **ART. 10**

### Impugnazione delle delibere

- 10.1) Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione previste dal presente regolamento potranno essere impugnate dal socio, ai sensi degli articoli 50 e 51 dello statuto, con esclusione delle controversie di cui ai precedenti articoli in ordine alla qualità dei prodotti, devolute in perizia contrattuale
- 10.2) La proposizione della impugnativa e la pendenza della procedura arbitrale preordinata alla risoluzione delle controversie non sospendono l' immediata esecutività, ove sancita dalla delibera impugnata.

10. 3) L'impugnativa della deliberazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione del testo integrale del deliberato e della sua motivazione.
10. 4) La mancata impugnativa nei termini equivale ad acquiescenza del socio.

### **Art. 11**

#### Comunicazioni e termini

- 11.1) Tutte le comunicazioni tra la Cooperativa ed i propri soci saranno validamente effettuate soltanto a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma o notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Le comunicazioni alla cooperativa di qualsiasi natura dovranno essere indirizzate presso la sua sede legale. Le comunicazioni ai soci saranno indirizzate nel domicilio risultante dal libro soci.
11. 2) Il socio deve comunicare con telegramma, fax o atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il mutamento del proprio domicilio.
11. 3) I termini di cui al presente regolamento, salva diversa precisazione, si computeranno ai sensi delle disposizioni previste dal Codice di procedura Civile.

**Regolamento Interno Approvato con Assemblea Generale Ordinaria dei Soci  
del 09/05/2008**